Sent./Ord. n. 240/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 74959 R.G. promosso da ANGELINO Gabriele, nato a Caserta (CE) il 23.2.1976 CF: NGLGRL76B23B963S e residente in Crispano (NA) alla via Piave n. 33, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Basso BSSFBA75L17H703G pec avvocato.fabiobasso@pec.it, elettivamente domiciliato in Salerno alla via Renato De Martino n. 10,

nei confronti

del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 186;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del 14.9.2026, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Tellone.

Premesso che:

- il ricorrente Angelino Gabriele, brigadiere dell'Esercito, con l'istanza del 26.1.2023 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: "*Cervicobracalgia bilaterale ed ernia discale C5-C6 e Lombalgia con protrusioni discali*";
- con il verbale del 20.11.2024 il CMO di Roma ha riscontrato l'infermità "*spondiloartrosi diffusa cervico-lombare con discopatie protrusive multiple C4-C5 e da L2 a S1 con ernia discale C5-C6 e C6-C7 ad impegno funzionale in atto*";
- con il Decreto n. 14334 del 2.12.2025 il Ministero della Difesa, recependo il parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio reso nell'adunanza n. 004-506 del 23.10.2025, ha respinto la domanda di riconoscimento dell'infermità dipendente da ragioni di servizio;

Rilevato che:

- il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*spondiloartrosi diffusa cervico-lombare con discopatie protrusive multiple C4-C5 e da L2 a S1 con ernia discale C5-C6 e C6-C7 ad impegno funzionale in atto*";

- secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative del Sig. Angelino;

- con la memoria del 23.6.2026 il Ministero della Difesa ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione indicando come competente il Giudice Amministrativo, essendo la domanda del ricorrente diretta alla richiesta della dipendenza della causa di servizio in funzione dell'equo indennizzo e pertanto attinente al rapporto di pubblico impiego e non al regime previdenziale; nel merito ha contestato le pretese attoree ritenendo il ricorso infondato;

- con la memoria del 31.7.2026 l'Inps in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito ha contestato quanto rappresentato dal ricorrente attesa l'infondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio;

Considerato che:

- la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei

Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009 n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34);

- parte ricorrente ha chiesto a questa Corte il riconoscimento della causa di servizio per la patologia sofferta (così come richiesto con istanza del 26.1.2023), dovendo così ritenersi sussistente la giurisdizione di questa Corte;
- sussiste la legittimazione passiva dell'Inps atteso che lo stesso assume una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione del ricorrente, essendo il soggetto preposto all'erogazione del futuro trattamento pensionistico;
- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che l'infermità* "*spondiloartrosi diffusa*

cervico-lombare con discopatie protrusive multiple C4-C5 e da L2 a S1 con ernia discale C5-C6 e C6-C7 ad impegno funzionale in atto" sia dipendente da causa di servizio;

- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa di medicina legale Asl Napoli 1 Centro, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva formulate dal Ministero della Difesa e dall'Inps;
- ordina all'Unità operativa di medicina legale Napoli 1 Centro, di esprimere in sede collegiale motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica se ritenuta necessaria, diretta o per delega, e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore

documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale Napoli 1 Centro per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente emerse.

Fissa all'udienza del 14.6.2027 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e all'Unità operativa di medicina legale Asl Napoli 1 Centro.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la

trasmissione all’Unità operativa di medicina legale Asl Napoli 1 Centro di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 14.9.2026.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 28.09.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)